



COMUNE DI SAN GIULIANO TERME

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DELLO SPORT

Approvato con delibera C.C. n. 112 del 17/12/2007

Art. 1 Oggetto

Per il perseguimento delle finalità elencate all'articolo 2 dello Statuto Comunale è istituita la Consulta Comunale dello Sport.

Art. 2 Competenze

La Consulta dello Sport è l'organismo di raccordo tra l'Amministrazione e il sistema sportivo territoriale. Essa ha funzioni di proposta, di stimolo, consultive rispetto alle scelte dell'Amministrazione operate in questo settore e le esplica mediante apposite proposte e pareri.

In particolare:

- a) formula pareri su tutte le problematiche attinenti alla pratica sportiva, quali la diffusione della stessa a tutti i livelli, la promozione dell'associazionismo sportivo, la promozione dell'attività sportiva all'interno del sistema scolastico;
- b) collabora per la migliore gestione degli impianti sportivi esistenti e per l'individuazione di nuovi investimenti;
- c) propone all'Amministrazione i nominativi degli atleti, delle società e dei dirigenti e/o tecnici che si sono particolarmente distinti nel mondo dello sport;
- d) esprime pareri sulla elaborazione dei regolamenti per l'uso degli impianti sportivi ;
- e) avanza proposte all'Amministrazione sulla base delle istanze e delle problematiche delle varie realtà sportive,
- f) rilascia pareri sui criteri di affidamento in gestione degli impianti.

Art. 3 Composizione

1. La Consulta è composta da:

2.

- l'Assessore comunale allo sport;
- un rappresentante delegato da ogni società sportiva che opera nel territorio comunale ;
- un rappresentante dell' Istituto Comprensivo di San Giuliano.
- un rappresentante dell' Istituto Comprensivo di Pontasserchio.

La Consulta è presieduta da uno dei membri che la compongono, eletto a maggioranza dei presenti nella prima seduta valida.

Ogni organismo che nomina **un proprio rappresentante** in seno alla Consulta, può revocarlo e sostituirlo in ogni momento, dandone tempestiva comunicazione al Presidente della Consulta.

La nomina del proprio rappresentante nella Consulta deve essere corredata dei dati anagrafici e deve risultare da apposito atto del rispettivo organo competente.

La **nomina di membro della Consulta Comunale dello Sport** avviene con atto della Giunta Comunale.

Art. 4 Convocazione

La Consulta Comunale dello Sport si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente.

La Consulta dello Sport è convocata inoltre dal Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità.

La Consulta dello sport si riunisce inoltre su richiesta di almeno **il 25%** dei componenti.

Alle sedute della Consulta potranno essere invitati altri rappresentanti dell'Amministrazione Comunale o di altri enti od associazioni qualora all'ordine del giorno figurassero argomenti di loro interesse.

Le funzioni di tenuta dei verbali delle sedute vengono affidate dal Presidente ad uno dei membri della Consulta stessa.

Art. 5
Svolgimento delle sedute

Le sedute della Consulta dello Sport sono pubbliche. Il pubblico però non può prendere parte né alla discussione, né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

Le sedute della Consulta dello Sport sono valide in prima convocazione se vi partecipa almeno la maggioranza dei componenti o, in seconda convocazione, indetta trenta minuti dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti.

L'avviso di convocazione, inviato dal Presidente in forma scritta a tutti i rappresentanti designati, deve essere recapitato con almeno cinque giorni di anticipo.

Le decisioni della Consulta dello Sport vengono prese a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 6
Durata

La Consulta rimane in carica per il periodo corrispondente alla durata del Consiglio Comunale e fino alla nomina dei nuovi componenti.

Art. 7
Sede – Partecipazione sedute

La Consulta dello Sport si riunisce presso il Municipio.

La partecipazione alle sedute è gratuita e volontaria e non dà diritto a compensi.

Il Servizio Sport del Comune pone in essere tutti le azioni e gli atti amministrativi necessari per la migliore gestione e funzionamento della Consulta.

Art. 8
Decadenza e dimissioni

I membri della Consulta dello Sport vengono dichiarati decaduti per dimissioni, per revoca da parte dell'ente di appartenenza o dopo tre assenze ingiustificate.

I membri decaduti sono surrogati entro un mese da altri componenti designati dagli stessi organismi a cui apparteneva il dimissionario od il decaduto.

Art. 9
Modifiche al Regolamento

Ogni variazione o modifica del presente Regolamento istitutivo della Consulta dello Sport dovrà aver luogo con apposita deliberazione del Consiglio comunale.

Art. 10
Norme transitorie

A far data dalla esecutività del presente Regolamento, si intendono revocati tutti i precedenti regolamenti disciplinanti analoga materia.

Art. 11
Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si rimanda alla normativa e **disposizioni vigenti** in materia **in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto ed in particolare al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, nonché allo Statuto Comunale.**